

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

**PARTE GENERALE**  
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001



## ***Futura Società Consortile a responsabilità limitata***

Sede: Via Bologna, 96/e - San Giovanni in Persiceto (BO) - Tel 051/6811411 - Fax 051/6811406  
E-mail: info@cfp-futura.it

Sede: Via Benelli, 9 - San Pietro in Casale (BO) - Tel 051/6669711 - Fax 051/6669708  
E-mail: info-spc@cfp-futura.it

PEC: cfp-futura@legalmail.it- Sito: www.cfp-futura.it

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

STATO DEL **DOCUMENTO**: LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE / DATA	DESCRIZIONE
00 /	Prima emissione

DOCUMENTO	REDAZIONE e VERIFICA	AUTORIZZAZIONE
DOC: <b>MOG231</b> REV.: DATA:	Quadro  Firma: _____	Amministratore Unico (AU)  Firma: _____

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

## INDICE

<b>1</b>	<b>TERMINOLOGIA</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001</b>	<b>6</b>
2.1	IL REGIME DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETA' E ASSOCIAZIONI	6
2.2	L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	9
2.3	IL CATALOGO DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001	10
2.4	IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	21
<b>3</b>	<b>DESCRIZIONE DELLA SOCIETA'</b>	<b>22</b>
<b>4</b>	<b>ADOZIONE DEL MODELLO</b>	<b>22</b>
4.1	OBIETTIVI PERSEGUITI DA FUTURA CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	23
4.2	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO	24
4.3	STRUTTURA DEL MODELLO	24
4.4	CODICE ETICO	25
4.4.1	PRINCIPI ETICI GENERALI	25
4.5	ATTIVITA' SENSIBILI	26
4.5.1	GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA' SENSIBILI ED AI PROCESSI STRUMENTALI	27
4.6	STRUTTURA ORGANIZZATIVA/ORGANIGRAMMA	27
4.6.1.	SISTEMA DELLE PROCURE, DELEGHE E DEI POTERI	28
<b>5</b>	<b>L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>29</b>
5.1	IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	29
5.2	COMPOSIZIONE DELL'ODV	30
5.3	DURATA IN CARICA E CAUSE DI INELEGGIBILITA' E/O DECADENZA	31
5.4	RAPPORTI TRA DESTINATARI E ORGANISMO DI VIGILANZA	32
5.5	CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE	32
5.6	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	33
5.7	FUNZIONI E POTERI DELL'ODV	33
5.8	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (flussi informativi dell'ODV)	34
5.9	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	35
5.10	SEGNALAZIONI ILLECITE ALL'ODV e SISTEMA WHISTLEBLOWING	35
5.11	FLUSSI INFORMATIVI MINIMI OBBLIGATORI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	36
<b>6</b>	<b>SISTEMA DISCIPLINARE</b>	<b>37</b>
6.1	CRITERI DI SCELTA DELLE SANZIONI	38
6.2	MISURE PREVISTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	38

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

6.3	MISURE PREVISTE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE	39
6.4	MISURE PREVISTE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	39
<b>7</b>	<b>ATTIVITA' DI INFO-FORMAZIONE</b>	<b>40</b>

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

## 1 TERMINOLOGIA

Nel presente documento i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:

- **Attività sensibile:** attività a rischio di commissione reato ossia attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di un reato compreso in quelli contemplati dal D.Lgs. 231/01; si tratta di attività nelle cui azioni si potrebbero, in linea di principio, configurare condizioni, occasioni o mezzi, anche in via strumentale, per la concreta realizzazione della fattispecie di reato;
- **Codice Etico:** documento che contiene i principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi con riferimento alle attività definite dal presente MODELLO; è un mezzo efficace a disposizione delle imprese per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'azienda, perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri dirigenti, direttori, quadri, dipendenti verso gli azionisti, i collaboratori interni ed esterni, i clienti, fornitori, enti pubblici, ecc..;
- **Corruzione attiva:** offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità a un P.U. (Pubblico Ufficiale) o privato;
- **Corruzione passiva:** accettare la richiesta da o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o autorizzare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da un P.U. o privato;
- **D.Lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*", pubblicato nella G.U. n. 140 del 19 giugno 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.);
- **Destinatari:** soci, amministratori, dirigenti, direttori, sindaci, dipendenti, collaboratori, fornitori, subappaltatori e tutti quei soggetti con cui la Società può entrare in contatto nello svolgimento della sua attività;
- **Dipendenti:** tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato;
- **MODELLO:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, che in sé raccoglie una mappatura delle attività sensibili dell'Impresa a rischio di commissione del reato specifico, uno schema delle procedure organizzative e gestionali, con le conseguenti azioni di controllo (tipologia, responsabilità e periodicità) a presidio del rischio;
- **OdV:** Organismo di Vigilanza, previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MODELLO, e sull'aggiornamento dello stesso;
- **Personale:** tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli "stagisti" ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società;
- **Personale Apicale:** i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001, o i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale: Direttore (D);
- **Personale sottoposto ad altrui direzione:** i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001, o tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale;
- **PTPCT:** Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Società;
- **PNA:** Piano Nazionale Anticorruzione;
- **Principi generali di comportamento:** le misure fisiche e/o logiche previste dal Codice Etico al fine di prevenire la realizzazione dei Reati;
- **Principi specifici di comportamento:** le misure fisiche e/o logiche previste dal MODELLO, ossia negli specifici protocolli ivi richiamati, al fine di prevenire la commissione dei Reati;
- **Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del MODELLO e del Codice Etico;
- **Società o Impresa o Azienda:** *Futura*.

## 2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### **2.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI**

In base alla Legge delega n. 300 del 29 settembre 2000, è stato emanato il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, al fine di adeguare la normativa interna, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, ad alcune Convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni con o senza personalità giuridica, enti pubblici economici, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per i reati presupposto espressamente previsti dal Decreto, commessi, nell’interesse o a vantaggio degli Enti, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (i c.d. soggetti in “posizione apicale” o, semplicemente, “apicali”, art. 5, comma 1, lett. a), decreto 231). In particolare, nella categoria dei soggetti apicali possono essere fatti rientrare gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali, i preposti a sedi secondarie, nonché i soggetti delegati dall’organo amministrativo ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sedi distaccate;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i c.d. soggetti in “posizione subordinata” o, semplicemente, “subordinati”, art. 5, comma 1, lett. b), decreto 231). In particolare, nella categoria dei soggetti in posizione subordinata possono essere fatti rientrare tutti coloro che eseguono le decisioni adottate dai vertici dell’ente, tutti i dipendenti, nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell’interesse dell’ente, quali ad esempio i collaboratori, i parasubordinati ed i consulenti.

Va precisato che la responsabilità dell’ente sorge solo qualora il fatto di reato sia stato commesso da uno dei soggetti suindicati, nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Pertanto, l’ente non risponde se tali soggetti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, come testualmente disposto dall’art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001.

La responsabilità amministrativa dell’Ente non si sostituisce alla responsabilità penale personale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, bensì si aggiunge ad essa.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

L'estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato e consente di colpirne il patrimonio. Il fine è determinare la cura di un controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale. La responsabilità dell'Ente è autonoma, ovvero sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

### ***Delitti tentati***

Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti si applica, in forza dell'art. 26 del Decreto, anche alle ipotesi di tentativo di reato, ovvero ai casi in cui i soggetti in posizione apicale o quelli sottoposti all'altrui vigilanza pongono in essere la condotta tipica idonea a commettere un reato ma questo non giunge al perfezionamento, in quanto l'azione non si compie o l'evento delittuoso non si verifica.

Tuttavia, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 26 del Decreto, la responsabilità amministrativa è esclusa quando è l'Ente stesso ad impedire volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione dell'irrogazione di sanzioni si giustifica, in questo caso, in forza dell'interruzione del rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

### ***Apparato Sanzionatorio***

Il Decreto 231, all'art. 9, prevede a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, le seguenti tipologie di sanzioni:

I. Sanzione pecuniaria: in caso di condanna dell'Ente, viene sempre applicata ed è determinata dal Giudice attraverso un sistema basato su "quote", in numero non inferiore a cento né superiore a mille, di importo variabile tra un minimo di euro 258,00 ed un massimo di euro 1.549.,00. Il numero delle quote dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto ed attenuarne le conseguenze, o per prevenire la commissione di altri illeciti. Nel determinare l'entità della singola quota, il Giudice tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria: in particolare, la riduzione può essere quantificata da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati;

II. Sanzione interdittiva: si applica in aggiunta alla sanzione pecuniaria, solo se espressamente prevista per il reato per cui si procede e purché ricorra una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma in quest'ultimo caso solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto 231 sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

- divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un Commissario nominato dal Giudice ai sensi e alle condizioni dell'art. 15 del Decreto.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano qualora l'ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

III. Confisca: sempre disposta con la sentenza di condanna, consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o profitto del reato;

IV. Pubblicazione della sentenza: in uno o più giornali indicati dal Giudice, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha sede principale.

Il Decreto ha previsto, nella sezione IV, artt. 45 e ss., l'applicazione delle misure cautelari in capo all'Ente. In particolare:

- il Giudice può disporre il sequestro preventivo delle cose per cui è consentita la confisca;
- il Giudice può disporre, in ogni stato e grado del processo di merito, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute, qualora vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Va precisato che, nelle ipotesi di tentata commissione dei delitti sanzionati dal Decreto, l'importo delle sanzioni pecuniarie viene ridotto da un terzo alla metà e la durata delle sanzioni interdittive viene ridotta da un terzo alla metà.

### **Reati commessi all'estero**

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, la responsabilità amministrativa dell'ente si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, qualora sussistano i seguenti presupposti:

- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede già nei confronti dell'Ente;
- il reato deve essere commesso all'estero da soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato Italiano;
- devono sussistere le condizioni di procedibilità di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale;
- nei casi in cui la legge prevede che il colpevole persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

## **2.2 L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, con particolare riferimento ai reati commessi da soggetti in posizione apicale, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento, invece, ai reati commessi da soggetti in posizione subordinata, il Decreto sancisce, all'art. 7, la responsabilità degli Enti qualora la commissione del reato sia stata possibile a causa dell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e che, in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza laddove l'Ente abbia adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito detto anche "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ne discende, che l'efficacia dei Modelli che consente l'impunità dell'Ente è da intendersi in maniera diversa a seconda del soggetto che commette il reato.

Rispetto ai reati dei vertici, per i quali il Decreto introduce una sorta di presunzione di responsabilità, il corretto funzionamento di un Modello idoneo è requisito necessario ma non sufficiente a tutelare l'impresa, in quanto sarà necessario provare che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello. In questo caso, l'ente dovrà dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non dipende da una propria "colpa organizzativa".

Invece, per i reati commessi dai soggetti sottoposti, l'assenza di colpe nella corretta attuazione del Modello da parte dei soggetti sovraordinati, è sufficiente ad escludere la responsabilità

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

dell'Ente, a meno che dall'attività investigativa non risulti che il reato consegue all'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

I criteri di imputazione della responsabilità all'Ente attengono, pertanto, al fatto che esso sia stato carente nel rispettare principi di corretta gestione aziendale e controllo attinenti la propria attività ed organizzazione interna. Quello che il Decreto va a sanzionare è quindi una politica d'impresa non corretta a causa della quale si sia resa possibile la commissione del reato. Si tratta di una responsabilità non solo commissiva, ma anche di tipo omissivo per la società che non ha predisposto le misure necessarie ad impedire i reati e non ha vigilato sugli addetti.

Pertanto, l'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione, pur non costituendo, allo stato, un obbligo giuridico, si configura come l'unico strumento a disposizione dell'Ente al fine di andare esente alla responsabilità amministrativa dipendente da reato di cui al d.lgs. 231/2001.

### **2.3 IL CATALOGO DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001**

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (c.d. reati presupposto), il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva a una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. In seguito, per effetto di provvedimenti normativi successivi, la responsabilità dell'Ente è stata estesa anche ad altre, numerose, fattispecie di reato.

L'elencazione dei reati previsti dal Decreto 231 è soggetta a continua evoluzione, integrazione e modifica.

All'oggi, comprende i seguenti reati:

- 1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo modificato dalla L. 161/2017, D.lgs. n. 36/2018, L. n. 3/2019, dal d.lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 25/2022]
- 2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 conv. con modd. dalla L. n. 133/2019 e dalla L. n. 238/2021]
- 3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015, L. n. 236/2016, D.lgs. n. 202/2016 e L. n. 103/2017]
- 4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001)** [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015, L. 3/2019, D.L. n. 76/2020 conv. con modd. dalla L. n. 120/2020, e d.lgs. n. 75/2020]
- 5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
- 6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- 7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

- 8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003, modificato dalla L. n. 153/2016 e dal d.lgs. n. 21/2018]
- 9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
- 10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016, d.lgs. n. 21/2018 e L. n. 238/2021]
- 11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005, si veda anche l'art. 187 quinquies TUF, modificato dal d.lgs. n. 107/2018 e dalla L. n. 238/2021]
- 12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
- 13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014, d.lgs. 90/2017 e d.lgs. n. 195/2021]
- 14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 184/2021]
- 15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- 16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
- 17. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- 18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]
- 19. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- 20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
- 21. Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.L. n. 124/2019, conv. con modd. dalla L. n. 157/2019, modificato dal d.lgs. n. 75/2020]
- 22. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 75/2020]
- 23. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
- 24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
- 25. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)** [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

**26. Reati transnazionali (L. n. 146/2006)** [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].

Fin qui, l'elenco del catalogo dei reati presupposto richiamati dal D.lgs. 231 del 2001 e ss. modifiche.

Fatti salvi gli ulteriori e specifici approfondimenti contenuti nella Parte Speciale del presente Modello, si richiamano, qui di seguito, le singole fattispecie di reato del suddetto elenco:

**Articolo 24 - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.**

Tale articolo, modificato dalla L. n. 161/2017, D.lgs. n. 36/2018, L. n. 3/2019, D.lgs. n. 75/2020 e Legge n. 25/2022, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
- truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica ai danni dello Stato (art. 640-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, legge 23 dicembre 1986, n. 898).

**Articolo 24-bis – delitti informatici e trattamento illecito di dati.**

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica di Budapest (del 23 novembre 2001, entrata in vigore il 1° luglio 2004), che ha introdotto i reati informatici nella categoria dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti. L'art. 24 bis del d.lgs. n. 231/01, modificato dai D.lgs. n. 7/2016 e 8/2016, dal D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133 e dalla Legge n. 238/2021, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133).

**Articolo 24-ter – delitti di criminalità organizzata.**

L'estensione ai delitti di criminalità organizzata è stata prevista dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29, modificato dalla L. n. 69/2015, L. n. 236/2016, D.lgs. n. 202/2016 e L. n. 103/2017, individuando i seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

**Articolo 25 – peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.**

Questo articolo è stato modificato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, legge 27 maggio 2015, n. 69, legge 9 gennaio 2019, n. 3, D.L. n. 76/2020, d.lgs. n. 75/2020 e D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 120/2020, e prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- peculato (art. 314, limitatamente al comma 1, c.p.), solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;;
- concussione (art 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art 319 quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

- istigazione alla corruzione (art 322, commi 1 e 3, c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;

- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);

**Articolo 25-bis – falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.**

Questo articolo è stato aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350 (art. 6), D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, poi integrato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art.15), modificato dal d.lgs. 125/2016, e prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

**Articolo 25-bis.1. – delitti contro l'industria e il commercio.**

L'articolo, aggiunto dalla legge 99 del 23.7.2009, prevede i seguenti delitti contro l'industria e il commercio:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

**Articolo 25-ter – reati societari.**

Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 ed integrato dall'art. 31, L. 28 dicembre 2005 n. 262. L'art. 1, comma 77, della legge n. 190 del 2012, ha introdotto il reato di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civi-

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

le. Successivamente, l'art. 25 ter del decreto 231 è stato modificato dal d.lgs. 39/2010, dalla L. n. 69/2015 e dal d.lgs. 38/2017, che ha modificato il reato di corruzione tra privati ed introdotto il reato di istigazione alla corruzione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis del codice civile. Da ultimo, l'art. 25 ter del decreto 231 è stato modificato dalla L. n. 3/2019, che ha eliminato la procedibilità a querela di parte per i reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati, introducendo il regime di procedibilità d'ufficio. Sono previsti i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (artt. 2621);
- fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c. e 173 bis d.lgs. n. 58/98, abrogato da art. 34, comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 2624 c.c. abrogato da art. 37, comma 4, d.lgs. n. 39/2010);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllanti (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- pene accessorie (art. 2635-ter c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche in vigilanza (art. 2638 c.c.);

**Articolo 25-quater – delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.**

Tale articolo, aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7 (art. 3), modificato dalla L. n. 153/2016 e dal d.lgs. n. 21/2018, prevede le seguenti fattispecie:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis 1 c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposto a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- confisca (art. 270 septies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (d.lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

**Articolo 25-quater 1 – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.**

Tale articolo prevede il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p. ed è stato aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7 (art. 8).

**Articolo 25-quinquies – delitti contro la personalità individuale.**

Tale articolo è stato aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228 (art. 5) e successivamente modificato con L. 6/02/2006 n. 38 (art 10 comma 1 lett. a) e b)), nonché dal D.lgs. 04/03/2014 n. 39 (art 3), dalla legge n. 199 del 29 ottobre 2016, dal d.lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 238/2021. In particolare, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art 600 ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale (pedo)pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (600 quater 1);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

**Articolo 25-sexies – abusi di mercato.**

Tale articolo, modificato dal D.lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (d.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- manipolazione del mercato (d.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).
- art. 187 quinquies del d.lgs. n. 58/98, in relazione ai seguenti illeciti: Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) e Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

**Articolo 25-septies – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.**

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

Tale articolo, inserito dalla L. 03/08/2007 n. 123 (art 9 comma 1), poi sostituito dal d.lgs. 09/04/2008 n. 81 (art 300), poi modificato dalla L. 41/2016 e dalla L. n. 3/2018, prevede l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

**Articolo 25-octies – ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio.**

Tale articolo, aggiunto dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, poi integrato dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186 (che ha introdotto il reato di auto-riciclaggio), modificato dal d.lgs. n. 90/2017, e dal d.lgs. n. 195/2021, prevede i seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- auto-riciclaggio (648-ter1 c.p.).

**Articolo 25-octies.1 – delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.**

Tale articolo, aggiunto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 184 del 2021, prevede i seguenti reati:

Al comma 1:

- indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);

Al comma 2:

- salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, è punita la commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

**Articolo 25-novies – delitti in materia di violazione del diritto d'autore.**

Questo articolo, aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09, prevede i seguenti reati:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

***Art. 25-decies – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.***

L'articolo, aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116 (art. 4), sostituito dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, prevede l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

***Art. 25-undecies – reati ambientali.***

Quest'articolo è stato introdotto dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che attua la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché la direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. L'articolo è stato poi modificato dalla l. 68/2015, nonché dal d.lgs. n. 21/2018, con cui è stata ulteriormente estesa la responsabilità amministrativa dell'ente in materia di "reati ambientali".

In virtù del novellato articolo, le nuove ipotesi di reati applicabili sono le seguenti:

- inquinamento ambientale (art 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art 452 quater);
- delitti colposi contro l'ambiente (art 452 quinquies);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art 452 sexies);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (d.lgs. 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (d.lgs. 152/06, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (d.lgs. 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d.lgs. 152/06, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/06, art. 259);

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/06, art. 260, oggi trasfuso nell'art. 452-quaterdecies c.p., dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 21/2018);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (d.lgs. 152/06, art. 260-bis);
- sanzioni per il "superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria" (art. 279, comma 5, d.lgs. 152/06);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 comma 1, e art. 2 comma 1 e 2);
- commercio o detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, nonché di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine, in assenza delle apposite prescrizioni normative (L. 150/92 art 6 comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. l. 150/92 art 3 bis comma 1);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- inquinamento doloso (d.lgs. 202/07, art. 8);
- inquinamento colposo (d.lgs. 202/07, art. 9).

**Art. 25-duodecies – impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.**

Questo articolo, aggiunto dal d.lgs. del 16 luglio 2012 n. 109, ha previsto la fattispecie di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" di cui all'art. 22 comma 12 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e la fattispecie di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998, rubricato "disposizioni contro le immigrazioni clandestine". L'articolo è stato modificato dalla L. n. 161/2017.

**Art. 25-terdecies – razzismo e xenofobia.**

Quest'articolo è stato inserito dall'art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167, che ha esteso la normativa anche nel caso di "propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa", previsto dall'art. 3, comma 3-bis, legge 13 ottobre 1975, n. 654, oggi trasfuso nell'art. 604-bis c.p., dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 21/2018.

**Art. 25-quaterdecies – frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.**

Quest'articolo è stato inserito dall'art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39, che ha esteso la normativa anche nel caso dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, rispettivamente: "frode in competizioni sportive" ed "esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa".

**Art. 25-quinquiesdecies – reati tributari.**

Quest'articolo è stato inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha esteso la normativa anche in relazione ai "reati tributari" previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. L'articolo è stato modificato dal d.lgs. n. 75/2020, che ha introdotto il nuovo comma 1-bis.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. 74/2000), se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

**Art. 25-sexiesdecies – contrabbando.**

Quest'articolo è stato inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- altri casi di contrabbando (art. 292, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 293, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);

**Art. 25-septiesdecies - delitti contro il patrimonio culturale.**

La legge 9 marzo 2022 n. 22, ha introdotto i reati sui beni e patrimonio culturale di seguito indicati:

- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art.518-quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relative a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- violazioni in material di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art.518-duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

**Art. 25-duodevicies – riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali.**

La legge 9 marzo 2022 n. 22 ha introdotto i reati di seguito indicati:

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di opere d'arte (art.518 terdecies c.p.)

**Legge 146/2006 crimini transnazionali.**

Con la legge 16 marzo 2006, n. 146 è stata estesa la responsabilità amministrativa dell'ente alle seguenti ipotesi di reato, ma solo nel caso in cui ricorra la transnazionalità, ovvero nel solo caso in cui il reato abbia interessato (come preparazione, pianificazione o realizzazione) più di uno Stato: associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; disposizioni contro le immigrazioni clandestine; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale.

**2.4 IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

Con la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, il Legislatore ha introdotto nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano una specifica normativa intesa a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione. In particolare, il Legislatore ha introdotto, a livello nazionale, il concetto di “corruzione” in senso amministrativo, intesa come “*assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari*” (v.si Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015).

Come riportato nel paragrafo introduttivo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato da Futura, tale documento individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi e le misure volti a prevenire il medesimo rischio, e a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

*Futura*, alla luce della normativa che disciplina il fenomeno corruttivo, in continua evoluzione, e del D.lgs. 231/2001, ha ritenuto di adottare un *documento unitario distinto* dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. L.gs. 231/2001, anche in considerazione della loro approvazione asincrona.

### 3 DESCRIZIONE DELLA SOCIETA'

*Futura* è una società pubblica per la formazione professionale e lo sviluppo del territorio costituita nel 1996 dai Comuni di San Giovanni in Persiceto (Bologna) e di San Pietro in Casale (Bologna) per valorizzare ed innovare, nei rispettivi territori, la storica presenza dei Centri pubblici di Formazione "Giuseppe Tamburi" e "Don Bosco", nati negli anni '60 per svolgere interventi di formazione rivolti, in particolare, al comparto metalmeccanico.

Ad oggi, sono soci di *Futura* 8 Comuni della Provincia di Bologna:

Bentivoglio, Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale.

*Futura* persegue gli indirizzi programmatici dei propri Comuni Soci per tradurre efficacemente le politiche di sviluppo locale in attività e servizi di formazione, informazione, orientamento e accompagnamento al lavoro, rivolti ai cittadini e a tutte le organizzazioni sociali, economiche e imprenditoriali del territorio.

La società *Futura* opera nell'ambito del Sistema integrato Scuola-Formazione e Lavoro, nella Pubblica Amministrazione e nell'ambito Socio-Sanitario, mettendo a disposizione di Enti Locali, Aziende, Scuole e Associazioni la propria esperienza in materia di progettazione e gestione di interventi formativi.

Progetta e gestisce interventi di formazione e aggiornamento professionale volti a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e ad accrescere le competenze di chi lavora nei settori pubblico e privato.

Sviluppa servizi di orientamento in materia scolastica, professionale, occupazionale e imprenditoriale; di ricerca e di selezione del personale; di supporto alla ricollocazione professionale.

Studia il territorio interpretandone i bisogni socioeconomici; ricerca soluzioni ai fabbisogni sociali e progetta piani operativi.

Sviluppa servizi alle imprese, alle pubbliche amministrazioni agli enti non commerciali, volti a favorire una migliore competitività, efficacia ed efficienza delle loro attività.

Realizza le proprie attività accedendo ai finanziamenti pubblici dei Bandi provinciali, regionali, nazionali e comunitari e proponendo a mercato un proprio catalogo di proposte formative.

Per offrire ai propri clienti e committenti un servizio di qualità, *Futura* ha sviluppato un'ampia rete di collaborazioni con Società, Centri ed Enti che operano in settori specialistici e che le garantiscono il continuo aggiornamento e l'innovazione delle competenze progettuali.

### 4 ADOZIONE DEL MODELLO

Il presente Modello è costituito da Codice Etico, Parte Generale e Parte Speciale.

**Il Codice Etico (di seguito Codice) individua i principi generali e le regole di comportamento cui viene riconosciuto un valore etico positivo.** Il Codice ha lo scopo di indirizzare l'agire dell'Azienda verso comportamenti etici e disciplina le condotte rilevanti, sotto il profilo eti-

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

co, con lo scopo di rendere trasparente l'attività di *Futura* e di indirizzarne lo svolgimento, in considerazione anche dell'impegno dell'azienda a contribuire allo sviluppo socioeconomico del territorio in cui opera per mezzo dell'organizzazione e dell'erogazione di servizi per conto di Enti Pubblici.

**La presente Parte Generale contiene i principi organizzativi generali**, una panoramica sui contenuti normativi del Decreto 231 e sulle funzioni del Modello, nonché in ordine ai criteri per l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza ed alle sue funzioni.

**La Parte Speciale contiene la descrizione dei reati presupposto ritenuti rilevanti e, per ciascuna delle categorie, la descrizione delle singole fasi operative, le cui modalità procedurali devono essere osservate da tutti gli operatori interessati.**

#### **4.1 OBIETTIVI PERSEGUITI DA FUTURA CON L'ADOZIONE DEL MODELLO**

La Società *Futura*, al fine di garantire ed assicurare condizioni di rispetto della legge, di correttezza, chiarezza e trasparenza nella conduzione di tutte le attività aziendali della stessa, ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito denominato MODELLO) in linea con le prescrizioni e con il contenuto del D.Lgs. 231/2001.

La Società *Futura*, nonostante l'adozione del MODELLO sia considerata e indicata dal D.Lgs. 231/2001 come una facoltà e non come un obbligo, ritiene tale opportunità un efficace strumento nei confronti di coloro i quali operano all'interno ed all'esterno della realtà aziendale al fine di garantire ed assicurare il rispetto dei principi generali e specifici di comportamento che possono prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto, così come individuati nell'elemento costitutivo del MODELLO denominato "Analisi Rischi", che qui si richiama integralmente.

L'individuazione delle attività sensibili, ossia esposte al rischio di commissione dei reati, e la loro gestione, attraverso un efficace sistema di controlli, si propone di:

- rendere pienamente consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto di *Futura* dei rischi di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, su un piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;
- ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da *Futura* in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui *Futura* si attiene nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a *Futura*, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività sensibili, a rischio reato, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi. Tra le finalità del MODELLO vi è, quindi, quella di rendere consapevoli i destinatari dello stesso del rispetto dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure e, in altre parole, del MODELLO adottato e la consapevolezza del valore sociale di tale MODELLO al fine di prevenire la commissione dei reati.

*Futura* ritiene che l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, costruito secondo le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, rappresenti un valido ed efficace strumento per sensibilizzare amministratori, dipendenti e tutti quei soggetti terzi che hanno rapporti con la Società: ai suddetti soggetti destinatari del MODELLO è richiesto l'espletamento delle proprie attività attraverso comportamenti corretti e trasparenti che seguano i valori etici e sociali a cui si ispira l'azione di *Futura* e che possano così prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

L'adozione del Modello e la sua successiva diffusione hanno il fine di ottenere: una reale consapevolezza nel potenziale autore del reato che egli possa commettere un illecito; una continuativa osservazione delle attività sensibili in modo da permettere a *Futura* di prevenire o quantomeno reagire in modo tempestivo così da impedire la commissione del reato.

#### **4.2 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO**

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell'organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. I lett. a) del Decreto) anche le successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico di *Futura* nominato, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, in corrispondenza di mutamenti normativi o nuovi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, oppure qualora siano intervenute violazioni dello stesso o scostamenti dalle sue previsioni che ne abbiano reso evidente l'inefficacia in termini di prevenzione dei reati di cui al Decreto, o ancora quando siano intervenute variazioni dell'organizzazione societaria, sia in termini di assetto interno che di attività di impresa, che ne richiedano l'aggiornamento e la revisione.

Le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti del Modello devono sempre essere formalmente comunicati all'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche dei documenti (variazione di documento esistente e/o creazione di nuovo documento) redatti in attuazione del Modello, sono invece apportate ad opera delle funzioni aziendali interessate qualora le preesistenti prescrizioni si rivelino inefficaci nel garantire attuazione alle disposizioni del modello o qualora la loro revisione sia necessaria per dare seguito ad eventuali modifiche o integrazioni del Modello medesimo.

Le modifiche, le integrazioni e/o la creazione di documenti componenti il Sistema di autoregolamentazione aziendale devono sempre essere formalmente comunicati all'Organismo di Vigilanza.

#### **4.3 STRUTTURA DEL MODELLO**

Il Modello predisposto e adottato da *Futura* si basa sulle seguenti componenti:

- il **Codice Etico**, destinato a fissare principi e regole di condotta generali, inclusi quelli atti a disciplinare i comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto 231;
- l'**organigramma** che definisce l'attribuzione dei compiti – prevedendo, per quanto possibile, la separazione delle funzioni o in alternativa dei controlli compensativi – e i soggetti chiamati a controllare la correttezza dei comportamenti;
- l'individuazione e mappatura delle **aree e attività sensibili**, vale a dire la descrizione di quei processi potenzialmente più esposti alla commissione dei reati presupposto;
- la previsione di specifiche **procedure di Parte Speciale**, con i necessari richiami e/o integrazioni a tutte le ulteriori procedure e regolamenti esistenti, relativamente ai processi strumentali ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione dei reati presupposto, in modo tale da costruire un sistema “integrato”;
- l'indicazione dei **soggetti** che intervengono a presidio delle attività sensibili, nei ruoli distinti di esecutori o di controllori, ai fini di una segregazione dei compiti di gestione e di controllo;
- l'adozione di un **sistema di deleghe, procure e poteri aziendali**, coerente con le responsabilità assegnate e che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

di formazione e di attuazione delle decisioni, secondo il requisito della unicità del preposto alla funzione;

- l'individuazione di **metodologie e di strumenti** che assicurino un adeguato livello di monitoraggio e di controllo, sia diretto che indiretto, essendo il primo tipo di controllo affidato agli operatori specifici di una data attività e al preposto, nonché il secondo controllo al management e all'Organismo di Vigilanza;
- la definizione di un **sistema disciplinare** con misure sanzionatorie per coloro che violino le regole di condotta stabilite dalla Società, cui affidare una duplice funzione: da un lato sanzionare in termini disciplinari, ex post, la violazione del Codice Etico e delle procedure previste dal MOG stesso; dall'altro stigmatizzare e, quindi, prevenire la messa in atto di condotte inosservanti, attraverso la minaccia della sanzione disciplinare;
- la **rilevazione e l'analisi dei rischi di commissione dei reati presupposto**;
- l'individuazione e costituzione di un **Organismo di Vigilanza** cui viene assegnato il compito di vigilare sull'efficacia ed il corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico;
- l'individuazione dei **flussi informativi** da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- la predisposizione di un **programma di informazione e formazione** del personale in ordine alla disciplina di cui al Decreto 231, al MOG e a tutte le procedure ad esso riferibili.

#### **4.4 CODICE ETICO**

Scopo del documento "Codice Etico" è la definizione di **principi etici** e valori morali che identifichino l'ambito delle responsabilità etiche e sociali di ciascun soggetto che collabora con la Società; da questi principi generali discendono norme e modalità operative che devono essere attuate all'interno di *Futura* da parte di tutti i soggetti destinatari dello stesso.

I principi del Codice Etico si applicano ai Dipendenti e a tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nell'ambito delle relazioni che essi intrattengono con la Società medesima.

I principi del Codice Etico devono ispirare i componenti del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico della Società in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione della stessa. In egual modo devono ispirare i dirigenti nel dare concreta attuazione all'attività di direzione della Società.

I dipendenti e tutti coloro che intrattengono rapporti di collaborazione con *Futura* sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti ai principi del Codice Etico e non assumere iniziative in contrasto con il Codice medesimo.

##### **4.4.1 PRINCIPI ETICI GENERALI**

La Società Futura conduce la propria attività nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e internazionali, respingendo ogni pratica illegale.

La Società non giustifica alcun comportamento contrario alla legislazione vigente, al Codice Etico o alle normative interne anche se motivato dal perseguimento di un interesse della Società e sanziona tali comportamenti contrari secondo gli articoli del proprio Sistema Disciplinare.

La Società considera di fondamentale importanza lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei dipendenti e dei collaboratori della Società secondo diligenza, accuratezza e professionalità anche al fine di fornire ai clienti ed ai soggetti, con i quali si trova ad avere rapporti derivanti dallo svolgimento della propria attività, prestazioni di elevato livello qualitativo.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

*Futura* ritiene riferimento fondamentale per la Società i seguenti valori: la serietà, la correttezza e l'onestà professionale; l'imparzialità di trattamento nello svolgimento di ogni relazione, sia interna che esterna alla Società.

La Società considera l'individuo, i suoi valori e i suoi diritti, valori intangibili da tutelare; la Società si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, agli orientamenti sessuali, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri interlocutori.

La Società considera, inoltre, la propria immagine e la propria reputazione valori che devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici e di comportamento contenuti nel presente codice.

*Futura* si impegna a garantire un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro promuovendo comportamenti responsabili e preservando, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.

Tutti i dipendenti e i collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni ciò al fine di proteggere la propria e la altrui sicurezza.

#### **4.5 ATTIVITA' SENSIBILI**

Il D. Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'ente individui le attività nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, *Futura* ha proceduto ad effettuare una approfondita analisi delle proprie attività, prendendo in considerazione la propria struttura organizzativa e dell'operatività del settore di attività.

Una volta effettuata una generale mappatura delle attività, sono state individuate le c.d. "**aree o attività sensibili**" o "**a rischio**", considerate rilevanti in relazione alle categorie di reato previste dal D.lgs. 231/2001 per le quali si è ritenuto vi possa essere il rischio, anche solo teorico, di commissione da parte di soggetti in posizione apicale della società o di soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi.

Tra le aree di attività a rischio, oltre alle Attività sensibili (che hanno un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato), sono state considerate anche le c.d. "**Attività strumentali**", cioè quelle che possono avere un rilievo indiretto per la commissione di reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato.

L'analisi dettagliata delle attività sensibili, dei reati del Decreto ritenuti rilevanti e dei profili di rischio di commissione dei reati nell'ambito delle attività di *Futura*, è sviluppata nel documento di "**Analisi dei rischi per processo**" e nel **Modello Parte Speciale**, ai quali si rinvia e ci si richiama integralmente.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

#### 4.5.1 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA' SENSIBILI ED AI PROCESSI STRUMENTALI

Le operazioni svolte nell'ambito delle attività sensibili e dei processi strumentali sono adeguatamente formalizzate, con particolare riferimento alla documentazione predisposta all'interno della realizzazione delle operazioni stesse.


La documentazione, prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo o elettronico, è archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni coinvolte nelle stesse, o specificamente individuate in procedure o istruzioni di lavoro di dettaglio.

Per la salvaguardia del patrimonio documentale e informativo aziendale sono previste adeguate misure di sicurezza a presidio dei rischi di perdita e/o alterazione della documentazione riferita alle attività sensibili e ai processi strumentali o di accessi indesiderati ai dati/documenti.

#### 4.6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA/ORGANIGRAMMA

La struttura organizzativa/organigramma di *Futura*, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello, individua la mappa delle aree della Società e delle relative funzioni che sono attribuite ad ogni area, così rappresentata:

ORGANIGRAMMA approvato Assemblea Soci 2022



Sono organi della Società, secondo lo statuto: l'**Assemblea**, il **Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico**, il **Collegio Sindacale**.

Con riferimento ai poteri attribuiti agli organi dallo Statuto, si fa riferimento agli artt. da 13 a 17 dello Statuto di *Futura*.

**L'attuale forma di governo societaria prevede l'Amministratore Unico e il Sindaco Unico.**

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

#### **4.6.1. SISTEMA DELLE PROCURE, DELEGHE E DEI POTERI**

Con atto di repertorio n. 18.660, raccolta n. 4.787, del 21 novembre 2019, registrato il 3 dicembre 2019, a rogito del Notaio Fiammetta Costa, sono stati nominati e costituiti da Amministratore Unico di Futura PESSINA ANGELA, nei limiti di legge, Procuratori Speciali ELENA SERRA e D'IPPOLITO FABIO ANTONIO.

Nello specifico, la Dott.ssa Serra può compiere i seguenti atti ed operazioni nell'interesse di Futura:

- *“promuovere e costituire associazioni e parteciparvi;*
- *partecipare, in rappresentanza e per conto di Futura SOC.CONS. R. L. ad aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso, offerte prezzi, trattative private ed adempiere a tutti gli incombeni relativi agli appalti medesimi;*
- *procedere alla presentazione di progetti per l'accesso, attraverso bandi pubblici, ai finanziamenti e/o riconoscimenti di attività finanziate, sottoscrivendo le relative dichiarazioni e richieste della relativa documentazione;*
- *Promuovere, costituire, partecipare, modificare, cancellare, in nome e per conto di FUTURA, Associazioni Temporanea di Impresa, Raggruppamenti Temporanei di Impresa, Associazioni Temporanea di Scopo e altre aggregazioni similari, anche temporanee, dandone, fin da ora, per rato e valido l'operato.”*

Invece, il Dott. D'Ippolito, nello specifico, può compiere i seguenti atti ed operazioni nell'interesse di Futura:

- *“assumere personale dipendente a tempo determinato e indeterminato, nel rispetto della normativa vigente e delle modalità previste dal regolamento aziendale per la disciplina di ricerca selezioni e inserimento del personale;*
- *acquistare, alienare e permutare beni mobili ed immobili, compresi beni mobili registrati, crediti, diritti, titoli azionari ed obbligazionari, valori di enti e società, di valore uguale o inferiore a euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) IVA esclusa;*
- *gestire il personale dipendente in ogni sua variante, ivi compresi distacchi, lettere di richiamo, cambio sede, concessione/revoca part-time;*
- *Trarre assegni su conti correnti anche allo scoperto, nei limiti del fido concesso, chiedere finanziamenti; effettuare prelievi su conti correnti;*
- *intrattenere rapporti di qualsiasi natura con istituti di credito, società finanziarie e simili;*
- *costituire e svincolare depositi cauzionali, ritirare da qualsiasi ufficio postale effetti, raccomandate o assicurate, vaglia o pacchi postali;*
- *svolgere qualsiasi attività presso enti pubblici e pubblici registri mobiliari, registro delle imprese, ecc;*
- *stipulare contratti di assicurazione contro i danni a persone e cose, concordare ed accettare premi ed indennità;*
- *accettare gli ordini dei clienti, fissandone gli importi, le modalità e le condizioni, nonché sottoscrivere i relativi contratti;*
- *stipulare contratti di locazione, di noleggio e simili e recedere dagli stessi per importi non superiori a euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) euro per ciascun contratto;*
- *attivare convenzioni con enti esterni nell'ambito della attività aziendale; sottoscrivere, contratti professionali, di collaborazione coordinata e continuativa e occasionali, fissandone gli importi, le modalità e le condizioni;*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

- *procedere all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dai modelli di accreditamento della Regione Emilia Romagna, Fondi Interprofessionali, Albi qualificati, e qualsiasi altro tipo di autorizzazione concesse da Pubbliche Amministrazioni, necessari all'espletamento delle attività proprie di Futura;*
- *svolgere la gestione ordinaria delle attività quali lettere di impegno, denunce INAIL, verbali/estratti, esami, attestati di frequenza e qualifica, ecc.;*
- *procedere alle spese di gestione ordinaria (utenze, manutenzioni, materiale di consumo, indennità di trasferta e chilometrica riconosciuta al personale dipendente e ai collaboratori, ecc.), ai pagamenti fiscali e contributivi, alla stipula di polizze assicurative;*
- *rilasciare dichiarazioni, attestazioni e quant'altro richiesto in sede di rendicontazione delle attività a finanziamento pubblico, privato e comunitario;*
- *pagare debiti ed esigere crediti di qualsiasi natura sia per capitale che per interesse ed accessori, ricevendone o rilasciando quietanze provvisorie, liberatorie o definitive, sia nei confronti di privati che di pubbliche amministrazioni; girare assegni bancari, circolari, cambiali, tratte, pagherò e simili, sia per lo sconto, l'incasso e simili che per la cessione a terzi in pagamento;*
- *delegare personale di Futura, a firmare atti in ambiti debitamente individuati, nei limiti del presente mandato;*
- *concedere, fatto salvo quanto previsto dalla Delibera del consiglio di amministrazione del 7 marzo 2008, anticipi di TFR a personale dipendente in casi di particolare difficoltà degli stessi.*

**Il Modello si intende adottato con riferimento alle deleghe e procure in vigore e come successivamente modificate.**

## **5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **5.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Conformemente a quanto disposto dall'art. 6, lett. b), D.Lgs. 231/01, è affidato ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare continuamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei Destinatari, nonché di proporre l'aggiornamento, al fine di migliorare la prevenzione degli illeciti previsti dal Decreto.

L'affidamento dei compiti sopra descritti ad un organismo dotato di autonomi poteri, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta un presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità amministrativa a carico dell'Ente, prevista dal Decreto 231.

L'OdV, comunque, non deve essere inteso come un nuovo organo sociale (al pari dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale), bensì quale parte integrante del sistema di controllo interno alla società.

Le norme relative agli elementi costitutivi dell'OdV rappresentati dalla composizione (collegiale, monocratica, interni, esterni, mista), dai requisiti soggettivi dei membri dell'OdV, dalle modalità di nomina, revoca e recesso, dalla durata in carica e dai compiti e poteri, sono individuate in ossequio alle prescrizioni del D.lgs. 231/2001, e sono da valersi quale Statuto dell'Organismo di Vigilanza, di seguito indicate.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

In tutti i casi, a norma del Decreto 231 e di quanto previsto dallo Statuto dell'OdV, la scelta relativa all'Organismo di Vigilanza di *Futura* viene effettuata in riferimento ai seguenti principi:

- *Autonomia*: è necessario che l'ODV svolga le proprie funzioni in assenza di qualsiasi forma di interferenza e condizionamento da parte dell'ente e, in particolare, del management aziendale. All'ODV devono essere riconosciuti effettivi poteri di ispezione e controllo, con possibilità di accesso ai dati e alle informazioni aziendali rilevanti e di disporre delle professionalità e dei supporti tecnici delle altre funzioni aziendali di controllo.
- *Indipendenza*: in relazione ai compiti che il Decreto assegna all'Organismo di Vigilanza, sono richiesti l'assenza di vincoli rispetto ai vertici dell'ente e di funzioni operative connesse con l'attività aziendale, tali da compromettere l'obiettività di giudizio dell'Organismo stesso. L'Organismo deve avere piena libertà nella definizione del proprio regolamento operativo e del piano di audit, nella selezione delle attività di verifica e nell'organizzazione, in generale, del proprio lavoro.
- *Continuità d'azione*: è necessario che l'ODV, per poter esercitare in modo corretto le funzioni ad esso assegnate, svolga le proprie attività con una periodicità tale da consentire di ravvisare - in tempo reale - eventuali situazioni anomale e/o potenzialmente critiche rispetto a quanto disposto dal Decreto.
- *Professionalità*: intesa come bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. In riferimento ai diversi ambiti aziendali interessati, all'ODV è richiesto il possesso di un insieme di conoscenze sia aziendali che giuridiche, in quanto la vigilanza sui modelli e l'aggiornamento periodico degli stessi sono funzioni che richiedono necessariamente una preparazione multidisciplinare (che spazia dai profili organizzativi e di controllo interno aziendale, a profili giuridici, a profili tecnici di diversa natura).
- *Onorabilità*: è necessario che i componenti dell'ODV possiedano il requisito dell'onorabilità per contribuire alla credibilità del complessivo Sistema di Controllo Preventivo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01. Il requisito di onorabilità può essere definito per rinvio a quanto previsto per altri settori della normativa societaria, in particolare per amministratori e sindaci.

## **5.2 COMPOSIZIONE DELL'ODV**

L'Organismo di Vigilanza è un organo monocratico e/o collegiale composto da tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente scelto a maggioranza dall'Organismo medesimo. I membri dell'Organismo possono essere nominati sia tra soggetti esterni sia tra soggetti interni alla Società. I membri dell'Organismo possono avvalersi del supporto di consulenti esterni per la cura di attività che necessitano di specializzazioni non presenti all'interno della Società.

La nomina e la revoca dei componenti l'Organismo di Vigilanza è effettuata dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, mediante delibera.

I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti negli ambiti giuridici e/o economici e/o di organizzazione e gestione aziendale necessari a svolgere efficacemente l'attività assegnata, dotati di adeguata preparazione e competenza nelle anzidette materie ed in possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza, autonomia e di continuità d'azione previsti dal D. Lgs. 231/2001.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

I membri dell'Organismo non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria. Le attività svolte dall'OdV non possono essere sindacate da altri organi della Società.

L'Organismo, oltre ad un proprio compenso attribuito ai singoli membri, ha a propria disposizione una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso e deliberato dall'Organo Amministrativo della Società, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni.

L'Organismo di Vigilanza ha come principale referente il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico con le particolari mansioni di informativa e giudizio, in merito alle violazioni del presente Modello, nonché per le conseguenti proposte di applicazione delle relative sanzioni.

Si prevede inoltre che l'Organismo di Vigilanza riferisca anche al Collegio Sindacale circa la commissione dei reati e in ordine alle eventuali carenze del Modello.

In tutti i casi, l'Organismo di Vigilanza riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta.

### **5.3 DURATA IN CARICA E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E/O DECADENZA**

La durata in carica dei componenti l'Organismo è equiparata a quella del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, organo sociale cui è imputata la responsabilità di adottare il Modello, salva diversa durata da determinarsi con delibera del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico di *Futura* può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo, mediante delibera consigliare e sentito il Collegio Sindacale. Qualora non ricorra un giustificato motivo, al revocato spetta il diritto al risarcimento del danno subito.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di revoca e decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dall'attività per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la condanna (anche con sentenza di patteggiamento ex art. 444 ss. c.p.p.) per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/2001;
- la sentenza di condanna di primo grado della Società ai sensi del Decreto, ovvero un procedimento penale concluso con una sentenza di patteggiamento ex art. 444 ss. C.p.p., ove risulti "l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo" secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- la sussistenza di cause di ineleggibilità previste dall'art. 2399 c.c., in particolare: la mancanza di capacità, la sussistenza di rapporti di parentela con l'organismo dirigente della Società;
- la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2382 c.c., così come richiamato dall'art. 2399, comma 1, lett. a), c.c.. In particolare: interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, condanna a una pena che comporta l'interdizione (anche temporanea) da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il venir meno dei requisiti di professionalità richiesti (es. la cancellazione dall'albo dei Dottori Commercialisti o da quello degli Avvocati).

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

In casi di particolare gravità, anche prima della sentenza passata in giudicato, l'Organo Amministrativo potrà disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un *interim*.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza potranno recedere in ogni momento dall'incarico senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico da inoltrarsi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

#### **5.4 RAPPORTI TRA DESTINATARI E ORGANISMO DI VIGILANZA**

Tutti i soggetti che operano all'interno della Società sono tenuti all'osservanza del Modello organizzativo. Per gli aspetti interpretativi o relativamente a quesiti sul Modello, i predetti soggetti potranno sempre rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

I responsabili delle diverse aree devono trasmettere all'OdV le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi ad oggetto le condotte previste dal Modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualche modo attinenti a tali reati.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello che la struttura di *Futura*.

L'Organismo di Vigilanza, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organo stesso.

#### **5.5 CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE**

L'Organismo si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un membro. È fatto, in ogni caso, obbligo all'Organismo di riunirsi almeno tre volte per ciascun anno. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i consulenti esterni incaricati di fornire il supporto indicato ai precedenti punti. Possono inoltre essere invitati ad intervenire alle riunioni, senza diritto di voto, dipendenti della Società e/o collaboratori esterni dotati di competenze e/o che rivestano responsabilità inerenti gli argomenti all'ordine del giorno, al fine di favorire un esame più efficace degli argomenti stessi.

La riunione dell'Organismo è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato a mezzo posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di tale data.

Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i membri dell'Organismo.

Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute dal Presidente, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario.

Le riunioni dell'Organismo possono svolgersi presso la sede della Società o altrove, anche attraverso la partecipazione a distanza dei componenti e degli invitati, con sistemi audio e video collegati, a condizione che il Presidente accerti l'identità degli intervenuti.

Ciascun membro dell'Organismo ha diritto ad un voto. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, la decisione sulla materia spetta al Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata del Presidente dell'Organismo stesso. Le delibere dell'Organismo sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei membri dell'Organismo presenti.

Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, anche in forma sintetica, sottoscritto dagli intervenuti.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

È fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera.

In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto del membro dell'Organismo che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

### **5.6 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico.

L'ODV assicura la riservatezza delle informazioni di cui entra in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che allo stesso devono pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. Inoltre, i componenti dell'Organismo si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ss.mm.ii.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

### **5.7 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV**

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito di tutti i settori della Società, al fine di consentire l'efficace espletamento dei compiti previsti nel Modello.

Le attività svolte dall'OdV non possono essere sindacate dagli altri organi della Società.

All'OdV, in ogni caso, non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura della Società e nemmeno poteri sanzionatori.

In generale, la normativa di riferimento prevede che all'OdV debbano essere affidate le seguenti mansioni:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del MOG da parte di amministratori, rappresentanti, dipendenti, partner, ecc.;
- verificare l'adeguatezza del MOG in ordine alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- proporre all'Organo Amministrativo gli aggiornamenti del MOG, in relazione a mutamenti aziendali o normativi;
- collaborare con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), al fine di garantire un maggior livello di prevenzione dei comportamenti illeciti e di assicurare l'efficace attuazione del sistema coordinato 231 – Anticorruzione.

Tali mansioni si traducono in una serie di compiti specifici di seguito brevemente elencati:

- verificare la predisposizione, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

- verificare l'istituzione e il funzionamento di uno specifico canale informativo "dedicato" (es. indirizzo di posta elettronica), diretto a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo;
- condurre ricognizioni sull'attività della Società attivando, di concerto col management operativo responsabile di funzione, le procedure di controllo;
- effettuare verifiche periodiche relativamente a operazioni o atti specifici delle "aree attività a rischio";
- promuovere la diffusione e la comprensione del MOG mediante aggiornamenti;
- determinare, raccogliere, elaborare e conservare informazioni rilevanti in ordine al rispetto del MOG;
- definire con i Responsabili delle Aree gli strumenti per l'attuazione (es. clausole standard per fornitori, criteri per la formazione del personale) e verificarne di continuo l'adeguatezza;
- condurre le indagini interne in ordine alle violazioni del MOG;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle direzioni;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento e informazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle direzioni, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per la verifica dell'effettiva attuazione del Modello.

Per quanto qui non previsto si fa espresso rinvio alle norme di legge.

### **5.8 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (FLUSSI INFORMATIVI DELL'ODV)**

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico di *Futura*.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta, con le seguenti modalità:

- almeno annualmente, nei confronti del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, attraverso una relazione scritta, nella quale vengono illustrate le attività di monitoraggio svolte, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e/o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello;
- periodicamente nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico per una informativa in merito ad attività svolte dall'Organismo ed eventuali rilievi emersi nel corso delle stesse;
- nei confronti del Collegio Sindacale, ove ne ravvisi la necessità, in relazione a presunte violazioni poste in essere dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, potendo ricevere dal Collegio Sindacale o Sindaco Unico richieste di informazioni o di chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni e in merito alle verifiche effettuate.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, che dal Collegio Sindacale o Sindaco Unico e, a sua volta, potrà richiedere a tali organi di essere sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

### **5.9 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il D. Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle direzioni, diretti a consentire all'Organismo lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole direzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto e del Codice Etico, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni);
- su base occasionale, le eventuali comunicazioni di avvio di procedimento giudiziario a carico dei Destinatari, anche nelle ipotesi previste e disciplinate dalla L. 190 del 2012;
- su base periodica, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), le informazioni circa eventuali segnalazioni ricevute riguardanti violazioni degli adempimenti di cui alla L. 190 del 2012, modifiche al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza, attuazione di eventuali nuovi adempimenti previsti dal legislatore, e ogni altra informazione rilevante.

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni, realizzate o tentate, del presente Modello e/o del Codice Etico, che devono essere effettuate da parte di tutti i Destinatari del Modello.

Qualora l'Organismo venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere l'avvenuta violazione del Modello, provvede a darne comunicazione all'organo competente per il procedimento disciplinare. Gli organi competenti sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza l'instaurazione e l'esito dei procedimenti disciplinari avviati a seguito della violazione del Modello. L'Organismo deve conservare idonea documentazione scritta dell'attività informativa svolta.

### **5.10 SEGNALAZIONI ILLECITE ALL'ODV E SISTEMA WHISTLEBLOWING**

La Società *Futura*, ha istituito specifici canali informativi per le segnalazioni all'OdV, di seguito indicati:

- e-mail: tramite invio all'indirizzo di posta elettronica odv@..... appositamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni e monitorato esclusivamente dall'OdV;
- a mano o tramite servizio postale: tramite busta chiusa indirizzata all'OdV presso la sede di *Futura*, che all'esterno rechi la dicitura "RISERVATA PERSONALE – ODV";

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

- canale informatico whistleblowing: in ottemperanza ai contenuti della Legge 30 novembre 2017 n. 179, sul c.d. whistleblowing, la Società *Futura* ha istituito un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://futuresocietaconsortilearl.whistleblowing.it/>.

Oltre a quanto previsto per le segnalazioni relative alle violazioni dei contenuti del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, per le segnalazioni di violazioni delle disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e dei contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, destinatario delle stesse è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

In questo caso, le segnalazioni relative alle violazioni del PTPCT e alla Legge 190/2012 possono essere inviate tramite le seguenti modalità:

- e-mail: Tramite invio all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cfp-futura.it appositamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni e monitorato esclusivamente dal RPCT;

- a mano o tramite servizio postale: Tramite busta chiusa indirizzata al RPCT che all'esterno recchi la dicitura "RISERVATA PERSONALE".

- canale informatico whistleblowing: in ottemperanza ai contenuti dell'art. 54 bis del d.lgs.165/2001 come mod. dalla legge 179 del 2017 sul c.d. whistleblowing, la Società *Futura* ha istituito un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://futuresocietaconsortilearl.whistleblowing.it/>.

Quindi, le funzioni incaricate della gestione delle segnalazioni whistleblowing, per i rispettivi ambiti di competenza, sono l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Società.

Considerato che le condotte oggetto di segnalazione hanno molti punti di contatto, non potendo attribuire al Segnalante l'onere di distinguere tra segnalazioni per fatti o circostanze rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero per responsabilità derivanti dalla normativa in materia di anticorruzione ai sensi della L. 190/2012, ove ricevuta dall'interlocutore errato, la segnalazione è da questi inoltrata tempestivamente al corretto destinatario. Sul punto, si rinvia all'apposito Regolamento whistleblowing adottato dalla Società.

*Futura* garantisce tutti coloro che hanno informato gli organi competenti dell'esistenza di violazioni del Codice e del Modello da eventuali comportamenti di ritorsione in ambito aziendale. In particolare, l'Organismo di Vigilanza garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, anche secondo quanto stabilito dalla Legge n 179/2017.

Per il complessivo funzionamento delle segnalazioni, si fa richiamo al relativo Regolamento adottato.

### **5.11 FLUSSI INFORMATIVI MINIMI OBBLIGATORI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere **obbligatoriamente** trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità italiana od estera, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento di *Futura* o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;

- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti, dal direttore e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001;
- contenziosi ed eventuali transazioni agli stessi collegati, con cadenza annuale;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o nella struttura organizzativa/organigramma e di modifica del Codice etico e Modello 231;
- notizia dell'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio di rilevanza anche penale, ovverosia con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti o collaboratori di *Futura* e, più genericamente, a coloro che abbiano accesso agli ambienti di lavoro della Società sia in territorio italiano che in territorio estero;
- adempimenti relativi all'approvazione e deposito del bilancio di esercizio annuale e relative comunicazioni;
- visite ispettive da parte delle autorità e, in particolare, l'inizio della visita e l'esito finale
- risultanze degli audit interni del Sistema di Sicurezza.

L'Organismo, con il supporto di *Futura*, definisce le modalità di trasmissione di tali informazioni, dandone comunicazione alle direzioni e uffici tenuti al relativo invio, definendo i soggetti tenuti all'assolvimento del flusso informativo ed alle tempistiche.

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza – e allo stesso pervenute - nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dalla Direzione interessata e dall'Organismo in un apposito archivio riservato, istituito presso la sede di *Futura* per 10 anni e, in ogni caso, nel rispetto di specifiche normative applicabili.

## 6 SISTEMA DISCIPLINARE

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per garantire l'effettività del modello stesso. Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2 lettera e) e l'art. 7 comma 4 lett. b) del Decreto prevedono che il Modello debba «*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*».

Il presente sistema disciplinare, che costituisce parte integrante del Modello diretto a sanzionare il mancato rispetto di quanto previsto dal Codice Etico e dalle norme e dagli standard di comportamento indicati nel Modello medesimo, integra la disciplina prevista dal Codice Civile e dal Contratto Collettivo Nazionale CCNL applicabile al personale dipendente di *Futura*.

In particolare, sono oggetto di sanzione sia le violazioni del Modello poste in essere dai cd. Soggetti apicali, sia le violazioni perpetrate dai cd. Sottoposti o subordinati che agiscono in nome e per conto della Società, a prescindere dalla sussistenza di un procedimento penale a carico dei singoli.

Difatti, l'instaurazione di un procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni prescindono dalla eventuale instaurazione e/o dall'esito dei procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del sistema disciplinare.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

La violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole di condotta indicate nel Modello costituisce illecito disciplinare. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b), d.lgs. 231/2001, le sanzioni previste nel presente Sistema disciplinare si applicano solamente agli illeciti disciplinari derivanti dalle violazioni del Modello e/o del Codice Etico, nei limiti e secondo quanto ivi stabilito, nel rispetto del principio di tassatività.

In generale, costituiscono violazione del Modello:

- ogni azione o comportamento non conforme alle prescrizioni o alle procedure previste o richiamate nel Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti o richiamati dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001;
- ogni azione o comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Modello, ovvero l'omissione di azioni e comportamenti prescritti o richiamati dal Modello, nell'espletamento di attività connesse a quelle individuate come "a rischio reato" che:
  - espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001;
  - siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001;
  - siano tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste dal d.lgs. n. 231 del 2001.

In generale, costituiscono violazione del Codice Etico:

- azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti o richiamati nel Codice etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti o richiamati dal Codice etico, nell'espletamento delle attività a rischio reato o di attività connesse.

### **6.1 CRITERI DI SCELTA DELLE SANZIONI**

Nell'irrogazione delle sanzioni, si deve tenere conto della specifica idoneità di ciascuna di esse, in relazione al caso concreto. In particolare, si dovrà tenere conto di:

- rilevanza degli obblighi violati;
- elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia);
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica-specialistica;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri concorrenti;
- eventuale reiterazione della condotta;
- entità del danno o del pericolo a cui si espone la Società in conseguenza della violazione del Modello.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal modello potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti in buona fede.

### **6.2 MISURE PREVISTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE**

I comportamenti contrari alle regole comportamentali contenute nel presente Modello risultano qualificabili quali illeciti disciplinari.

A tutti i dipendenti risultano pertanto applicabili le sanzioni definite a norma dei Contratti Collettivi applicati dall'Ente, coincidenti con quelle previste nel sistema disciplinare di *Futura*.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dal CCNL, che saranno presi dall'Ente in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano.

I criteri generali per l'irrogazione delle sanzioni sono determinati seguendo i principi indicati nel paragrafo precedente 7.1.

Le tipologie di sanzioni per i dipendenti sono:

- Rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
- Rimprovero scritto;
- Multa (non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione oraria);
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
- Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di legge.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, si affida all'Organismo di Vigilanza il compito di condurre le indagini interne in ordine alla violazione del Modello e la proposta di procedimento disciplinare, all'Organo Amministrativo l'irrogazione della sanzione, in conformità ai principi di cui all'art. 7, L. 300/1970 e alle disposizioni del CCNL.

Prima di procedere all'irrogazione di qualsiasi eventuale sanzione, si dovrà comunque contestare la violazione al soggetto responsabile in forma scritta, con comunicazione scritta alle eventuali Rappresentanza Sindacali Unitarie (RSU) o a chi ne svolga eventualmente le funzioni, garantendo il pieno diritto di replica, con redazione di relativo verbale e assistenza di un rappresentante sindacale ove presente, nel rispetto della L. 300/1970 e della normativa vigente.

### **6.3 MISURE PREVISTE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE**

In caso di violazione del Modello da parte di chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa ex art. 5, lett. a), D.lgs. 231/2001, sarà cura dell'Organismo di Vigilanza, a cui spetta il compito di condurre indagini interne circa la violazione del Modello, informare l'Assemblea dei soci che adotterà i provvedimenti disciplinari, secondo le norme statutarie.

Per tali soggetti è prevista una gamma diversificata di sanzioni (es. ammonizione scritta, sospensione temporanea degli emolumenti, revoca della delega o sospensione temporanea degli emolumenti per tre mesi, revoca della carica) in relazione alla gravità.

### **6.4 MISURE PREVISTE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI**

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello e/o dei principi del Codice Etico, da parte di uno o più Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale o Sindaco Unico, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto della Società. In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello o dei principi del Codice Etico da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale o Sindaco Unico, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	00	27.09.2022

## 7 ATTIVITÀ DI INFO-FORMAZIONE

Al fine di garantire l'efficacia del MODELLO, la Società *Futura* informa e forma tutti i Destinatari delle regole di condotta contenute nel MODELLO stesso, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

La Società provvede alla diffusione del Modello mediante le modalità ritenute più idonee, quali:

- consegna di una nota informativa;
- inserimento in bacheca di un estratto del Modello e di tutte le informazioni necessarie alla sua comprensione ed implementazione;
- diffusione del Modello tra il personale (eventualmente con invio dello stesso tramite posta elettronica a tutti i dipendenti) e, comunque, a tutti i Destinatari;
- altre modalità ritenute idonee.

Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico di *Futura* determina, su base annuale, le esigenze di informazione in azienda e pianifica l'allocazione delle risorse e dei mezzi che occorrono per realizzarla.

Le attività di formazione effettuate vengono registrate in un documento dove sono presenti i seguenti elementi: data; argomento e temi trattati; relatori; partecipanti; firme dei partecipanti.

Il documento si basa su un modello comune a tutte le attività di formazione svolte in azienda con formalizzazione attraverso un verbale di avvenuta formazione del personale.

La verifica dell'efficacia dell'info-formazione viene effettuata, dopo un certo periodo dall'esecuzione del corso, da parte dei vari responsabili di funzioni, nonché da parte del CdA o dell'AU ed analizzata dall'OdV in occasione del riesame annuale dell'efficacia del MODELLO.

La Società, inoltre, in occasione della stipula di contratti o accordi fra le parti, fornisce a tutti i soggetti terzi apposite informative su politiche proprie e procedure adottate nel rispetto del MODELLO.

I contratti stipulati con fornitori, consulenti e partner riportano un'apposita clausola che attribuisce alla controparte l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di atti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..